

Sentenza: 20 luglio 2006 n. 308

Materia: pubblico impiego

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: statuto della Regione Siciliana (norme sulla potestà legislativa regionale)

Rimettente: Tribunale di Marsala

Oggetto: art. 39, comma 9, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 15 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento)

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 39, comma 9, della citata legge regionale

Estensore nota: Cesare Belmonte

Il Tribunale di Marsala solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 9, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento).

La norma va ad incidere sul trattamento economico di quei soggetti che, in quanto risultati idonei ad appositi esami regionali, nel corso dell'anno 1985 erano stati inquadrati, anche in soprannumero, nei ruoli degli enti locali ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39.

Nello specifico, la fonte regionale richiama il d.p.r. 25 giugno 1983, n. 347, con cui si recepiva l'accordo sindacale per il comparto enti locali a valere per il biennio 1983-1984, disponendo che ai soggetti in parola si applichi quel punto di tale accordo avente ad oggetto il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica ai fini della definizione del salario individuale di anzianità.

La questione è sollevata in relazione all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); nonché in relazione all'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale).

Il rimettente assume che la norma censurata violerebbe il principio fondamentale, quale ricavabile dalle disposizioni statali invocate, secondo cui la contrattazione collettiva costituisce metodo di disciplina del rapporto di pubblico impiego.

Ad avviso del giudice *a quo* non è sostenibile che la legge regionale abbia semplicemente riconosciuto ai lavoratori interessati previsioni contrattuali già in vigore, anticipando *ex lege* la decorrenza di benefici economici già attribuiti in forza di un precedente contratto collettivo (quello recepito col d.p.r. 347/1983). Il legislatore regionale avrebbe viceversa autonomamente attribuito ai lavoratori un trattamento economico per un arco temporale che non era stato preso in considerazione dalle parti sindacali; mentre, sotto altro profilo, la regolazione del rapporto di pubblico impiego mediante contrattazione collettiva non ammetterebbe alcuna distinzione fra introduzione di nuovi benefici e rimodulazione della decorrenza di benefici esistenti, trattandosi pur sempre di aspetti inerenti la retribuzione della prestazione lavorativa.

La Corte accoglie pienamente le argomentazioni del rimettente muovendo dalla considerazione che per esplicito dettato del d.lgs. 165/2001 (art. 1, comma 3) i principi desumibili dall'art. 2 della l. 421/1992 e dall'art. 11, comma 4, della l. 59/1997, costituiscono per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Nel merito, la l. 421/1992 da un lato autorizza il legislatore delegato a disporre nel senso che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti pubblici siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; dall'altro sollecita l'adozione di una disciplina transitoria volta alla graduale sostituzione delle norme recanti automatismi di natura economica con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali

La legge 15 marzo 1997, n. 59 ( Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) orienta a sua volta l'attività legislativa del Governo verso la compiuta estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sul rapporto di lavoro privato nell'impresa.

Infine, il principio della regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei dipendenti pubblici è puntualmente ribadito dallo stesso legislatore delegato (artt. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, e 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001).

In definitiva, la norma *de qua*, in quanto concorrente alla disciplina del trattamento economico del personale degli enti locali, viola il principio "*della disciplina di quel trattamento per mezzo di contratti*", in questo modo disattendendo una norma fondamentale di riforma economico-sociale che si configura come un limite all'esercizio di qualunque tipo di potestà legislativa della Regione Siciliana.

Per questi motivi viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, comma 9, della l.r. 10/2000.